



Cassa Forense, quando va in pensione l'avvocato

Autore : Noemi Secci

Data: 25/10/2015

Le regole sulla pensione avvocati: anzianità, vecchiaia retributiva, vecchiaia contributiva e totalizzazione.

Sono iscritto alla Cassa Forense, e vorrei pensionarmi nel 2016, con 35 anni di contribuzione e 60 di età: vorrei evitare, però, il calcolo contributivo. Come posso ottenere il calcolo retributivo della pensione?

La Cassa Forense prevede 3 tipologie di pensione: la **pensione di anzianità**, la **pensione di vecchiaia** retributiva e quella di **vecchiaia contributiva**.

Pensione di anzianità Cassa Forense

Qualora si voglia optare per la pensione di anzianità, i requisiti sono:

- biennio 2014-2015: **59 anni** di età più un minimo di **37 anni** di contribuzione;



- biennio 2016-2017: **60 anni** di età più un minimo di **38 anni** di contribuzione;
- biennio 2018-2019: **61 anni** di età più un minimo di **39 anni** di contribuzione;
- dal 1 gennaio 2020: **62 anni** di età con almeno **40 anni** di contribuzione.

Pertanto, nel 2016 non è possibile pensionarsi con 60 anni d'età e 35 di contributi, perché il minimo contributivo richiesto è di 38 anni: sarà necessario attendere il 2021, per ottenere la pensione d'anzianità con 40 anni di contributi.

Il calcolo della pensione d'anzianità, a partire dalla riforma del 2010 della Cassa Forense, contempla la distinzione in due quote, che comunque compongono un unico trattamento e sono erogate in un unico assegno: la quota di 'base', che è calcolata con il **criterio retributivo**, e la quota 'modulare', che invece è calcolata col **contributivo**.

Pensione in totalizzazione Cassa Forense

Per raggiungere i 38 anni nel 2016, il lettore potrebbe eventualmente optare per la totalizzazione di altri periodi lavorativi: per ottenere la **totalizzazione**, precisamente, sono necessari, nel 2015, **40 anni e 3 mesi** di contributi complessivi, tra più gestioni, previa attesa di una **finestra di 21 mesi** dalla maturazione dei requisiti; non esiste, invece, alcun requisito d'età.

Nella totalizzazione, la quota è calcolata col **sistema contributivo** previsto per le Casse Professionali **[1]**, a meno che il periodo di iscrizione alla Cassa stessa risulti uguale o superiore a quello **minimo** per il conseguimento della pensione di vecchiaia (32 anni, per il triennio 2014-2016).

Pensione di vecchiaia retributiva Cassa Forense



Per quanto concerne la **vecchiaia retributiva**, si raggiunge con i seguenti requisiti:

- triennio 2014-2016: **67 anni** di età più un minimo di **32 anni** di contribuzione;
- biennio 2017-2018: **68 anni** di età più un minimo di **33 anni** di contribuzione;
- biennio 2019-2020: **69 anni** di età più un minimo di **34 anni** di contribuzione;
- dal 1 gennaio 2021: **70 anni** di età con almeno **35 anni** di contribuzione.

Anche in questo caso abbiamo il calcolo **retributivo** per la quota di base ed il **contributivo** per la modulare.

È facoltà dell'interessato richiedere l'**anticipo del pensionamento** di vecchiaia, comunque, a 65 anni **[2]**, fermo restando il requisito di contribuzione minima: l'importo della quota di base, calcolata secondo il criterio retributivo, sarebbe però ridotto dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico sopra elencato. La riduzione non si applica solo laddove l'iscritto abbia raggiunto 40 anni di contribuzione.

Pensione di vecchiaia contributiva Cassa Forense

Abbiamo poi la pensione di vecchiaia contributiva, per la quale i requisiti sono:

- triennio 2014-2016: **67 anni** di età più un minimo di **5 anni** ed un massimo di 31 anni di contribuzione;



- biennio 2017-2018: **68 anni** di età più un minimo di **5 anni** ed un massimo di 32 anni di contribuzione;

- biennio 2019-2020: **69 anni** di età più un minimo di **5 anni** ed un massimo di 33 anni di contribuzione;

- dal 1 gennaio 2021: **70 anni** di età con almeno **5 anni** ed un massimo di 34 anni di contribuzione.

In questo caso, il calcolo è **interamente contributivo**.

Pensione avvocati: evitare il calcolo contributivo

Per evitare il **calcolo contributivo della pensione**, dunque, è possibile optare tra le seguenti decisioni:

- optare per la totalizzazione raggiungendo 40 anni e 3 mesi, a prescindere dall'età, ma facendo in modo che il requisito contributivo minimo risultante nella Cassa Forense sia pari a quello previsto per la pensione di vecchiaia retributiva;

- attendere i requisiti di età e contribuzione per la **pensione d'anzianità** o per quella di **vecchiaia retributiva**;

- attendere il sessantacinquesimo anno di età, fermo restando il requisito contributivo minimo per la vecchiaia retributiva, con una **penalizzazione**, però, pari allo 0,41% per



ogni mese di anticipo rispetto all'età vigente per il trattamento di vecchiaia; non vi sarebbe nessuna penalizzazione, col possesso di almeno **40 anni di contributi**.

Il tutto, tralasciando eventuali riscatti e ricongiunzioni, di per sé parecchio onerosi.

Note:

[1] Art. 4, Co. 3 e 5, Dlgs.n.42/2006.

[2] Art. 2, Co. 2, Regolamento Cassa Forense.

Autore immagine: 123rf com